

Edizione di martedì 22 gennaio 2019

IVA

Fattura elettronica: il recapito “anomalo” comporta l’obbligo di avviso

di Alessandro Bonuzzi

IVA

Inerenza, congruità e antieconomicità sono principi validi anche ai fini Iva?

di Marco Bargagli

AGEVOLAZIONI

Campione d’Italia: regime agevolato ma non per tutti

di Davide Albonico

IVA

Regime Iva delle vendite a distanza di beni soggetti ad accisa

di Marco Peirolo

CONTENZIOSO

Accertamento su conti correnti e onere della prova

di Luigi Ferrajoli

RASSEGNA RIVISTE

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

IVA

Fattura elettronica: il recapito “anomalo” comporta l’obbligo di avviso

di Alessandro Bonuzzi

Tra le **criticità** che si sono riscontrate in queste prime settimane di utilizzo della fatturazione elettronica, vi è senz’altro quella del **recapito “anomalo”** nell’area riservata dell’acquirente del file xml. In questi casi, il **provvedimento del 30 aprile 2018**, così come modificato dal provvedimento del 21 dicembre 2018, pone a carico del fornitore **l’obbligo di avvisare** il cessionario/committente che la fattura è **disponibile** sul sito dell’Agenzia delle entrate. Ma andiamo con ordine.

È oramai noto che, ai fini del recapito della fattura elettronica, **tutti gli operatori titolari di partita Iva** possono **registerate** in “Fatture e Corrispettivi” l’**indirizzo telematico** prescelto per la ricezione dei file (ossia la PEC oppure il codice destinatario). Ciò dovrebbe assicurare la **corretta ricezione** della fattura, evitando peraltro di dover comunicare al fornitore il proprio indirizzo telematico. Infatti, in caso di registrazione, le fatture elettroniche sono **sempre recapitate** all’indirizzo telematico registrato.

Tuttavia, può accadere che, per **cause tecniche non imputabili al SdI**, il **recapito non sia possibile** (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo). In tale evenienza si verificano i seguenti passaggi:

1. il SdI rende **disponibile** al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua **area riservata** del sito web dell’Agenzia delle entrate;
2. il SdI **comunica** al **soggetto trasmittente** che il recapito non è stato possibile;
3. il cedente/prestatore è tenuto **tempestivamente** a **comunicare** al cessionario/committente che **l’originale** della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione del fornitore all’acquirente deve essere effettuata per vie diverse dal SdI, anche attraverso una semplice e-mail del seguente tenore: “**Gentile cliente, la presente per comunicarle che in allegato troverà una copia della fattura elettronica presente in originale nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate**”. Difatti, è possibile allegare all’e-mail una **copia** della fattura elettronica in **pdf**.

La **stessa procedura** si applica nel caso in cui il cessionario/committente soggetto Iva **non abbia utilizzato il servizio di registrazione**, ma comunque abbia **fornito** il proprio **indirizzo telematico** (codice destinatario o PEC) al cedente/prestatore e, per cause tecniche non

imputabili al Sdl, il **recapito non si sia perfezionato nel modo corretto**.

Ancora, laddove il cessionario/committente, oltre a non aver utilizzato il servizio di registrazione, **non abbia nemmeno comunicato** al cedente/prestatore il **codice destinatario** ovvero la **PEC** attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica, il fornitore, ai fini dell'invio del file, deve indicare nel campo "CodiceDestinatario" il **codice convenzionale** di sette zeri; comunque, anche in tale ipotesi, il cedente/prestatore **deve comunicare** al cliente, sempre per vie **diverse dal Sdl**, che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate.

In tutti questi casi, sebbene si verifichi un **recapito "anomalo"**, la fattura elettronica deve essere considerata **emessa** a tutti gli effetti e la **data di ricezione** è rappresentata dalla **data di presa visione** da parte dell'acquirente. In altri termini, il file xml ha **superato i controlli** del Sdl e **non è stato scartato**. Pertanto, l'Iva indicata è **dovuta**.

La **copia informatica o analogica** della fattura elettronica, eventualmente consegnata dal fornitore all'acquirente per informarlo che il file xml è disponibile nella sua area riservata, proprio **in quanto tale, non rappresenta un valido documento ai fini Iva**; pertanto:

- per il cedente/prestatore **non** dovrebbe sussistere la necessità di indicarvi che trattasi di una **copia di cortesia**;
- **non consente** all'acquirente l'esercizio della **detrazione**.

Da ultimo, è appena il caso di precisare che quando l'acquirente è:

- un **consumatore finale** oppure
- un **minimo** o un **forfettario**,

il fornitore, per l'invio del file xml, deve inserire il **codice convenzionale** di sette zeri nel campo "CodiceDestinatario" e consegnare al cliente una **copia informatica o analogica** della fattura elettronica comunicandogli che il documento è **messo a sua disposizione** dal Sdl nell'**area riservata** del sito *web* dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, però, la data di ricezione coincide con la **data di messa a disposizione**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Inerenza, congruità e antieconomicità sono principi validi anche ai fini Iva?

di Marco Bargagli

Come noto, ai **fini delle imposte sui redditi** l'[articolo 109 Tuir](#) contiene le norme **generali sui componenti del reddito d'impresa**, facendo esplicito riferimento ai famosi principi di **competenza, inerenza, certezza e obiettiva determinabilità** dei **costi sostenuti**.

In particolare, per espressa disposizione normativa, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi **concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza**; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa **l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni**.

Con specifico riferimento al principio di **inerenza del costo sostenuto**, la normativa sostanziale prevede che le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili** se e nella misura in cui si **riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito** o che non vi concorrono in quanto **esclusi**.

Di contro, ai fini Iva, l'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) prevede che il soggetto passivo ha il **diritto di detrarre** l'imposta assolta o dovuta o a lui addebitata a titolo di rivalsa **in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione**.

Circa **l'inerenza del costo** sostenuto e la detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti, si è pronunciata la **Corte di Cassazione** con la [sentenza n. 18904 del 17.07.2018](#) nella quale sono stati **illustrati importanti principi**, di carattere generale, fondati sull'**orientamento espresso nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità**, che ha fatto **esplicito riferimento** alla **congruità e economicità** dei costi sostenuti dall'imprenditore.

Anzitutto gli ermellini hanno sancito che l'inerenza **costituisce un requisito fondamentale per la determinazione del reddito d'impresa** e riguarda, in termini generali, **l'esistenza di una relazione tra i costi e l'attività d'impresa**; nello specifico, **i costi sono inerenti** se sono collegati all'attività d'impresa produttiva del reddito, **soggetto a tassazione**.

Sulla base dell'**evoluzione giurisprudenziale di riferimento** ha assunto rilievo una **valutazione quantitativa dei costi sostenuti** e, quindi, **l'utilità economica** del **componente negativo** di

reddito può essere – in linea di principio – apprezzata tenuto conto del **quantum della spesa** con conseguente inclusione, nella **nozione di inerenza**, anche dei profili di **congruità e antieconomicità delle scelte imprenditoriali**.

In controtendenza appare l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione che, con l'[ordinanza n. 450 dell'11.01.2018](#), ha riallineato la **nozione fiscale di inerenza** all'esercizio dell'attività d'impresa, affermando che *"il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale"*, rimanendo **esclusa ogni valutazione in termini di utilità** – anche solo potenziale o indiretta – o **congruità** “perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo”.

Tale approccio ermeneutico è stato **confermato, in sede di legittimità**, con l'[ordinanza n. 3170 del 09.02.2018](#), ove i giudici hanno stabilito che **esula ai fini del giudizio qualitativo di inerenza** un “apprezzamento del costo in **termini di congruità o antieconomicità**”, parametri che non sono espressione dell'inerenza ma “costituiscono meri **indici sintomatici** dell'inesistenza di tale requisito, ossia dell'esclusione del costo dall'ambito dell'attività d'impresa”.

Quindi, sulla **base del più recente orientamento**, il principio di inerenza esprime propriamente una **correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata** e si traduce in un **giudizio di carattere qualitativo**, che sembrerebbe prescindere da **valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo**.

Tuttavia, i giudici di piazza Cavour hanno osservato che **ai fini delle imposte sui redditi, la valutazione dell'antieconomicità** – ossia **dell'evidente incongruità dell'operazione** – legittima e fonda il potere dell'Amministrazione finanziaria di accertamento ex [articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), in base al principio secondo cui **chiunque svolga un'attività economica** dovrebbe, secondo *“l'id quod plerumque accidit”*, indirizzare le proprie condotte **verso una riduzione dei costi ed una massimizzazione dei profitti**, con la conseguenza che le condotte **improntate all'eccessività di componenti negativi o all'immotivata compressione di componenti positivi di reddito** sono rivelatrici di un occultamento di capacità contributiva e la spesa, in realtà, **non trova giustificazione nell'esercizio dell'attività d'impresa**.

In buona sostanza, nel **valutare l'inerenza del costo**, appare essere configurabile un nesso **tra i due giudizi** (quello qualitativo e quantitativo) che risulterebbero quindi **complementari** sul piano **strettamente probatorio**: in particolare, *“la dimostrata sproporzione assume valore sintomatico, di indice rivelatore, in ordine al fatto che il rapporto in cui il costo si inserisce è diverso ed estraneo all'attività d'impresa, ossia che l'atto, in realtà, non è correlato alla produzione ma assolve ad altre finalità e, pertanto, il requisito dell'inerenza è inesistente”*.

Di contro, anche **alla luce della giurisprudenza comunitaria**, tali immanenti principi **non hanno diretta rilevanza nel settore Iva**: per tale comparto impositivo, concludono gli ermellini, **l'onere probatorio** dell'Amministrazione finanziaria che **intende contestare la mancanza di inerenza delle operazioni compiute e fatturate dal contribuente, risulta aggravato non**

assumendo di per sé rilievo la mera sproporzione o l'incongruenza tra costo e valore del bene o del servizio “se non quando tale antieconomicità risulti, alla luce di una complessiva valutazione, macroscopica, ossia del tutto evidente ... sì da far ritenere, in termini rivelatori e indiziari, l'operazione – al di là delle ipotesi di frode od inesistenza – non correlata all'attività d'impresa”.

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Campione d'Italia: regime agevolato ma non per tutti

di Davide Albonico

Con la **risposta n. 4 dell'11 gennaio 2019**, l'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, in seguito ad uno specifico **interpello**, è intervenuta in merito ai **requisiti di accesso al regime di tassazione agevolato previsto con riferimento alle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia ex [articolo 188-bis Tuir](#)**.

In particolare, nel caso in oggetto, l'istante, **residente in Svizzera nel Canton Ticino ed iscritto all'AIRE presso il comune di Campione d'Italia**, chiede se, con riferimento al periodo d'imposta 2017, il proprio **domicilio fiscale** possa essere considerato il comune di **Campione d'Italia**, ai sensi del richiamato [articolo 188-bis, comma 3, Tuir](#).

Innanzitutto l'Agenzia rammenta come, dal combinato disposto dell'[articolo 2 Tuir](#) e dell'[articolo 58 D.P.R. 600/1973](#), nonché conformemente alle istruzioni dei modelli ministeriali, **nella dichiarazione dei redditi i contribuenti non residenti devono indicare il domicilio fiscale nel comune italiano nel quale hanno prodotto il proprio reddito**.

Difatti, mentre secondo l'[articolo 2 Tuir](#) i soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, l'[articolo 58 D.P.R. 600/1973](#) dispone che, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

Con specifico riferimento poi ai **soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia**, l'Agenzia ricorda come l'[articolo 188-bis Tuir](#), nell'attuale formulazione, dispone che *"Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, ..., prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento..."* e che *"...Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 2, con un abbattimento minimo di euro 26.000 ..."*.

Mentre, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, viene previsto che *"Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso*

comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.”

Pertanto, affinché un contribuente possa usufruire del regime di tassazione agevolata è necessario che soddisfi **almeno una delle due seguenti condizioni:**

- essere **iscritto nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia;**
- essere **residente nel Canton Ticino, iscritto all'AIRE del comune di Campione d'Italia** (ed avervi il proprio **domicilio fiscale**), nonché **in precedenza residente nel comune di Campione d'Italia.**

Nel caso di specie, l'Agenzia afferma che l'istante, essendo cittadina italiana residente nel Canton Ticino, iscritta all'AIRE del comune di Campione d'Italia, senza però aver avuto prima di allora la residenza in Campione d'Italia (era precedentemente stata iscritta all'AIRE di altro comune), **non può avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all'[articolo 188-bis Tuir](#).**

Secondo l'Amministrazione finanziaria pertanto il soggetto istante deve fare riferimento alle regole ordinarie di tassazione e **individuare il proprio domicilio fiscale nel comune italiano dove è prodotto il maggior reddito.**

Invero, dall'esame del **modello 730/2018**, redditi 2017, **non risulta corretta l'indicazione del proprio domicilio fiscale**, poiché lo stesso doveva essere individuato nel comune sede dell'ente erogante il reddito di lavoro dipendente (che è stato quello più elevato tra i tutti redditi percepiti in Italia nel medesimo anno), così come anche indicato dallo stesso ente nella Certificazione Unica (CU) 2018.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Regime Iva delle vendite a distanza di beni soggetti ad accisa

di Marco Peirolo

La **Direttiva 2017/2455/UE** del 5 dicembre 2017, con effetto **dal 1° gennaio 2021**, eliminerà in via definitiva la penalizzazione a danno delle aziende produttrici italiane di vini e bevande alcoliche che effettuano attività di **vendita diretta on line** verso privati consumatori comunitari.

Nella disciplina attualmente vigente, l'[articolo 41, comma 1, lett. b\), D.L. 331/1993](#), come interpretato dall'Agenzia delle Entrate (risposta alla consulenza giuridica n. 954-72/2012 del 15 febbraio 2003), prevede l'imponibilità delle cessioni di beni nel Paese di destinazione a condizione che **la spedizione/trasporto venga effettuata dal fornitore o per suo conto**. La locuzione presente nel primo periodo della norma, ove si fa riferimento ai "beni diversi da quelli soggetti ad accisa", va intesa nel senso che **solo per questi ultimi si applica la soglia di 100.000 euro** che costituisce la discriminante per stabilire la tassazione nel Paese di origine, ovvero in quello di destinazione.

In sostanza, **per i beni soggetti ad accisa**, il luogo impositivo deve essere sempre individuato nel Paese di destinazione, quando la spedizione/trasporto è effettuata dal fornitore o per suo conto. Al contrario, se la spedizione/trasporto viene effettuata dall'acquirente, torna applicabile il criterio generale di cui all'[articolo 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), con conseguente tassazione nel Paese di origine.

Tale conclusione è conforme alle disposizioni contenute negli [articoli 32-34 Direttiva 2006/112/CE](#), sicché ogni eventuale modifica in senso difforme sarebbe suscettibile di determinare il rischio, per l'Italia, di una **infrazione** al diritto comunitario.

L'[articolo 32 Direttiva 2006/112/CE](#) prevede, infatti, con una norma di portata generale, che nel caso di beni spediti/trasportati dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo di tassazione si trova nel Paese di partenza dei beni stessi (**tassazione all'origine**).

L'ambito di tale norma è molto ampio perché la stessa si applica **a prescindere da chi effettua la spedizione/trasporto** e anche se il bene non valica la frontiera tra Stati membri diversi.

In deroga al citato articolo 32, l'[articolo 33 della stessa Direttiva 2006/112/CE](#) stabilisce che, nel caso di un bene spedito/trasportato da uno Stato membro diverso da quello di arrivo, l'operazione è rilevante nel Paese di arrivo, **quando la spedizione/trasporto è effettuata dal fornitore o per suo conto**, se sono soddisfatte talune condizioni previste dalla norma.

Si afferma così il principio di **tassazione nel Paese di destinazione** nel caso di trasporto

intracomunitario di beni a condizione che quest'ultimo sia effettuato dal fornitore.

Infine, il successivo [articolo 34 Direttiva 2006/112/CE](#) introduce una serie di deroghe, stabilendo in sostanza una ripartizione della potestà impositiva tra il Paese di partenza e quello di arrivo a fronte di una serie di elementi, tra cui il **superamento di una soglia determinata** che fa scattare l'imponibilità della cessione nello Stato membro di arrivo.

Tuttavia, le disposizioni di tale articolo non si applicano ai beni soggetti ad accisa, così come previsto dall'[articolo 34, par. 1, lett. a\), Direttiva 2006/112/CE](#), che, quindi, se spediti/trasportati dal fornitore o per suo conto, sono sempre assoggettati ad Iva nel Paese di destinazione, **a prescindere dal superamento o meno della soglia in questione**.

Pertanto, alla luce delle menzionate norme comunitarie, non è possibile addivenire ad una interpretazione della disciplina nazionale diversa da quella sopra prospettata.

Infatti, solo se la spedizione/trasporto viene effettuata dall'acquirente si applica, come detto, la regola territoriale generale di cui all'[articolo 7-bis D.P.R. 633/1972](#), con conseguente tassazione nel Paese di origine, in conformità all'[articolo 32 Direttiva 2006/112/CE](#).

Dal 2021 si applicheranno le **semplificazioni introdotte dalla Direttiva 2017/2455/UE**, rispetto alle quali lo schema di disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato dal Consiglio dei ministri l'8 agosto 2018, conferisce al Governo il compito di recepirle.

Con specifico riferimento alle novità in merito alle **vendite a distanza**, la **Direttiva 2017/2455/UE** prevede le seguenti novità:

- **eliminazione delle soglie annue** previste ai fini dell'imponibilità nel Paese membro di destinazione dei beni;
- previsione di una **soglia annua di 10.000,00 euro**, riferita al volume delle vendite a distanza in ambito intracomunitario verso ogni singolo Paese di destinazione, al di sotto della quale il cedente è soggetto a Iva nel Paese membro in cui è stabilito;
- **estensione del MOSS (Mini One Stop Shop)**, già applicato per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, alle vendite a distanza in ambito intracomunitario, laddove risulti superata la soglia annua di 10.000,00 euro;
- ai fini dell'applicazione della disciplina delle vendite a distanza, la **condizione della spedizione/trasporto a cura o a nome del cedente** opera anche nei casi in cui quest'ultimo cura la spedizione/trasporto dei beni, **sia pure indirettamente**;
- **eliminazione dell'obbligo di emettere la fattura** per le vendite a distanza in ambito intracomunitario.

L'**articolo 2, punto 4), Direttiva 2017/2455/UE** elimina l'[articolo 34 Direttiva 2006/112/CE](#), che, nell'attuale disciplina, esclude i beni soggetti ad accisa dal sistema alternato di tassazione nel Paese di origine o nel Paese di destinazione in funzione delle soglie vigenti nei singoli Paesi di destinazione, oltre che del soggetto che cura la spedizione/trasporto.

Anche per tali beni, pertanto, l'imposizione avverrà nel Paese di destinazione in base alle stesse regole previste per i beni non soggetti ad accisa e, quindi, in funzione non solo del soggetto che organizza la spedizione/trasporto, ma anche della soglia unica di 10.000,00 euro per ciascun Paese membro.

Seminario di specializzazione

IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO TRA PECULIARITÀ, INTERROGATIVI ED OPPORTUNITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Accertamento su conti correnti e onere della prova

di Luigi Ferrajoli

L'[articolo 2697 cod. civ.](#) prevede espressamente che “*chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda*”.

Tale principio generale in tema di distribuzione dell'onere della prova **trova attuazione** anche nel **processo tributario**; e, pertanto, in applicazione di tale norma, **l'Amministrazione finanziaria** che vanti un credito nei confronti del contribuente **è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi** della propria pretesa.

Sennonché in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate si fondi su **verifiche di conti correnti bancari** (cfr. [articolo 32 D.P.R. 600/1973](#)), **l'onere probatorio** dell'Amministrazione si ritiene soddisfatto **attraverso i dati e gli elementi risultanti** dai predetti conti. Dunque si verifica una **inversione dell'onere** della prova a carico del contribuente.

Ciò significa che quest'ultimo dovrà dimostrare che gli elementi desumibili dalle **movimentazioni** bancarie **non siano riferibili ad operazioni imponibili**, fornendo prove analitiche e non generiche riguardo ogni singolo versamento.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 31117 del 03.12.2018](#).

Nel caso di specie, **la contribuente proponeva** ricorso avverso un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap relativo all'anno di imposta 2006, che veniva accolto **dalla CTP competente**; provvedimento favorevole confermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Avverso la decisione del giudice di secondo grado l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso avanti la Suprema Corte** enunciando tre motivi di diritto, tutti relativi alle risultanze della **CTU esperita** nei precedenti gradi di giudizio che aveva sostanzialmente **confortato le tesi della società**.

Innanzitutto, il giudice di legittimità ha ritenuto di poter valutare **congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso**, dichiarando contemporaneamente l'infondatezza della prima argomentazione prospettata dall'Ufficio.

Ciò posto, la Corte di Cassazione, richiamando propria precedente pronuncia n. 15857/2016, ha

evidenziato che, per quanto **concerne l'accertamento delle imposte sui redditi** basato sulle verifiche di conti correnti bancari l'amministrazione può ben **fondare il proprio onere probatorio** sui dati e sugli elementi ricavati dai predetti conti, secondo quanto previsto dall'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#).

In tale caso, nei confronti del contribuente si verifica una vera e propria **inversione dell'onere** della prova in quanto il medesimo **sarà tenuto a dimostrare** che gli elementi desumibili dalla **movimentazione bancaria non sono relativi a operazioni imponibili**.

Questo attraverso **una prova analitica** (non generica) per ogni versamento sul conto corrente di riferimento.

Nel caso di specie, secondo le tesi dell'Agenzia la CTR si **sarebbe limitata ad accogliere in modo acritico** le risultanze di una CTU, conformemente a quanto già fatto dal Giudice di prime cure.

Inoltre, il Giudice di merito avrebbe errato nell'affidare ad una consulenza tecnica d'ufficio **l'assolvimento dell'onere probatorio in materia fiscale**, con particolare riferimento alle verifiche sui conti correnti bancari. Così facendo, infatti, sia la CTP sia la CTR avrebbero consentito che l'onere probatorio che incombe in capo a parte contribuente fosse adempiuto e quindi risolto dalla CTU.

In altre parole, in presenza di **versamenti giustificati**, non si sarebbe potuto fare ricorso ad alcuna consulenza tecnica ma sarebbe stato **onere del contribuente procedere in via analitica** alla giustificazione dei movimenti bancari sul proprio conto corrente.

Principio cardine nel processo tributario è costituito dal fatto che il Giudice può **certamente disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova**, ma ciò può avvenire **non certo per sopperire ad eventuali lacune difensive del contribuente** (cfr. **Cass. n. 955/2016**).

Secondo la Corte di Cassazione, dunque, “*i giudici di merito – limitandosi a richiamare le conclusioni della CTU – hanno mancato di spiegare su quali elementi si fosse basato il consulente e senza specificare se la perizia avesse valutato soltanto i dati forniti dall'Ufficio oppure anche gli elementi eventualmente contrapposti dalla contribuente, il che avrebbe potuto rendere l'elaborato peritale davvero neutro rispetto ai principi in tema di onere della prova e dunque preservarne le risultanze dal vizio di violazione di legge, connesso allo stravolgimento del suddetto onere*”.

Per tali ragioni **la Corte ha accolto il ricorso** dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Orizzonti selvaggi



Carlo Calenda

Feltrinelli

Prezzo – 16,00

Pagine – 224

Molte certezze che hanno accompagnato le ultime generazioni si sono sgretolate. In Occidente il passato recente è diventato sinonimo di sconfitta, il futuro di paura e il presente di ingiustizia. La ragione non sta solo nella velocità delle trasformazioni tecnologiche ed economiche, che per la prima volta ha superato la capacità della società di adattarvisi. La responsabilità è in gran parte della classe dirigente che, arrendendosi davanti alla rapidità del cambiamento, ha rinunciato a governarlo, rompendo così la relazione di fiducia con i cittadini. La tecnica ha sostituito la politica e travolto il pensiero, la cultura, l'identità e infine l'uomo. Per questo le forze populiste e sovraniste, che hanno ridato diritto di cittadinanza alle paure diffuse, vincono le elezioni e mettono in discussione i principi della democrazia liberale. La sfida per i progressisti non è esorcizzare la paura con gli slogan, ma comprenderla e affrontarla mettendo in campo un progetto per una democrazia che abbia l'obiettivo di tutelare i diritti e le libertà e di potenziare l'uomo e la società, anche attraverso l'azione di uno Stato capace di proteggere gli sconfitti e gestire le trasformazioni. Perché quella che è iniziata è una battaglia per la democrazia, e i progressisti la stanno perdendo per mancanza di visione, progetti e iniziativa politica. La Storia è tornata in Occidente. È un ritorno che spaventa, ma che al contempo può spingere nuovamente le persone a impegnarsi. Questo libro ricostruisce le ragioni della caduta dell'Occidente, analizza la consistenza delle paure globali e propone una visione e un progetto per affrontarle. Immergersi nelle inquietudini e definire i contorni dei nostri orizzonti selvaggi è il primo passo per ricostruire un pensiero politico credibile,

capace di coinvolgere e mobilitare i cittadini. Perché “la paura ci accompagna sempre. In qualunque epoca, in qualsiasi mare. Capirla e dominarla è lo spirito del progresso. E il progresso è lo spirito dell'uomo”.

Inverno – Il racconto dell'attesa



Alessandro Vanoli

Il Mulino

Prezzo – 15,00

Pagine – 224

Raccontare l'inverno significa parlare di una parte profonda della storia umana: le grandi glaciazioni, la lotta per la sopravvivenza, ma anche l'idea di rinascita connessa ai miti e alle feste più antiche. Stagione della sospensione, tanto dei lavori agricoli quanto della guerra, è uno dei momenti forti dell'anno, scandito da riti religiosi e dalla speranza di rinnovamento che essi esprimono. Inseguirla nei secoli ci riporta a cacciatori, malattie, estenuanti ritirate militari, al gelo dei monasteri, e poi a esseri fatati nascosti nel cuore della terra, a lunghe veglie davanti al fuoco nel raccoglimento dell'intimità domestica. Un ovattato intervallo bianco, festivo e mortale nel contempo, che continua a sollecitare il nostro immaginario.

The game



Alessandro Baricco

Einaudi

Prezzo – 18,00

Pagine – 336

Quella che stiamo vivendo non è solo una rivoluzione tecnologica fatta di nuovi oggetti, ma il risultato di un'insurrezione mentale. Chi l'ha innescata – dai pionieri di Internet all'inventore dell'iPhone – non aveva in mente un progetto preciso se non questo, affascinante e selvaggio: rendere impossibile la ripetizione di una tragedia come quella del Novecento. Niente più confini, niente più élite, niente più caste sacerdotali, politiche, intellettuali. Uno dei concetti più cari all'uomo analogico, la verità, diventa improvvisamente sfocato, mobile, instabile. I problemi sono tradotti in partite da vincere in un gioco per adulti-bambini. Perché questo è *The Game*.

Una vita al giorno



Massimo Vitali

Sperling & Kupfer

Prezzo – 15,90

Pagine – 272

Cos'è che dà senso a una vita? Cosa ci rende felici davvero? Come si cura una storia d'amore? E una piantina di basilico? A trentanove anni quasi quaranta, Massimo si ritrova alle prese con gli inevitabili bilanci della fatidica soglia degli «anta». Senza farsi prendere dal panico, decide di mettere in atto una filosofia tutta sua e inaugura il nuovo anno guardando la vita in maniera diversa: facendo attenzione a episodi, emozioni, frammenti di quotidianità capaci di rendere speciale ogni giorno. Le risposte che trova hanno il sapore dei baci a dodici anni, di cipolle tagliate senza lacrime, di abbracci spiazzati alle fermate degli autobus, sorrisi che portano il buongiorno, sguardi che raccolgono il tempo all'orizzonte, canzoni che ti accompagnano a casa pedalando nella notte. Una serie di «memorabili casualità» per cui vale la pena vivere: perché ogni giorno può contenere il senso di una vita, basta solo farci caso. Con un'autentica originalità di scrittura, ironia e sensibilità, Massimo Vitali ci accompagna in un viaggio che trasforma il quotidiano in felice spiazzamento e la malinconia in una fonte di grazia necessaria, per cogliere verità e paradosso di tutto ciò che abbiamo intorno ma non vediamo, e

scoprire il potere nascosto delle piccole cose.

Repertorio dei pazzi della città di Palermo



Roberto Alajmo

Sellerio

Prezzo – 12,00

Pagine – 144

Una elencazione ragionata dei soggetti eccentrici che hanno popolato Palermo da due secoli a questa parte, ciascuno inventariato con la sua mania, le sue imprese e il destino che gli è toccato in sorte. Ritratti fulminei, microracconti, biografie minimali governate dalla ferrea logica dell'assurdo. Il risultato è un sorriso fra le lacrime, il malinconico divertimento che induce a riflettere anche sulla propria esistenza. Classificando se stesso fra i suoi matti, Roberto Alajmo spiega come queste storie siano state raccolte e si siano sedimentate l'una sull'altra, nel corso del tempo, così come fanno i coralli marini: «Uno faceva collezione di storie eccentriche. Ne trovò una e la mise da parte. Poi ne trovò un'altra, e così via. Quando ne raccolse un certo numero, ne fece un libro. Ma l'uscita del libro fece sì che altre persone venissero a raccontargli le storie che conoscevano». Attraverso queste figure si può ascoltare il cuore della città. Sono bottegai, vagabondi, artisti, donne di casa, avventori di taverna, artigiani di mestieri in via di sparizione, parecchi aristocratici. Raro è il deragliamento della classe media, ma quando avviene è disperato: «Cinque erano, madre e quattro figlie, che abitavano in via Giusti. Una di loro ogni tanto si faceva il bidet sul balcone e poi gettava l'acqua di sotto. Si erano divise i compiti di casa in maniera rigorosa: una stirava, una cucinava, una faceva la spesa, una faceva il bucato e una, che indossava sempre i guanti di gomma, puliva. Scendevano in strada solo la sera per gettare la spazzatura. In pigiama, tutte e cinque assieme».



**Euroconference
CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)